



n. 28 – del 18/12/2020

ARTICOLO 10 – NUOVA FORMULAZIONE TEMPORANEA DELL'ART. 7 R.G.C.

L'Art.7 (Mancata disputa della gara) del Regolamento Gare e Campionati HP, a seguito di delibera d'urgenza del presidente n.64/2020 del 18 dicembre, è modificato nel modo seguente:

Art. 7 – Mancata disputa della gara

La squadra che comunica di non poter essere presente sull'impianto di gioco entro 60 minuti oltre l'orario di inizio della gara o che non si presenta in pista entro 60 minuti oltre l'orario di inizio della gara dovrà fornire al giudice competente le cause di forza maggiore e le relative documentazioni probatorie che hanno causato la mancata presenza in pista operando nel seguente modo:

- a) avvisando l'organo preposto con e-mail entro le ore 15 del giorno successivo a quello in cui avrebbe dovuto svolgersi la gara;
- b) inviando all'organo preposto a mezzo e-mail le motivazioni della mancata presentazione in pista entro il terzo giorno successivo a quello in cui avrebbe dovuto svolgersi la gara. È fatto salvo il diritto a completare la documentazione necessaria in una fase successiva nei casi di forza maggiore.

Nel caso in cui la comunicazione della mancata presentazione in pista riporti l'esplicita volontà di rinunciare alla gara per motivazioni riconducibili alla pandemia, il giudice punirà la squadra rinunciataria con la sconfitta per 0-10 a tavolino, senza nessun ulteriore provvedimento.

Nel caso in cui il giudice ritenga accertate le cause di forza maggiore (escluso il caso previsto dal paragrafo precedente), rinvierà gli atti all'ente organizzatore per il recupero della gara.

Nel caso in cui il giudice non ritenga accertate le cause di forza maggiore, disporrà:

- a) la comminazione dell'ammenda fissata dal consiglio federale a carico della società che non si è presentata in pista;
- b) l'indennizzo a favore della squadra avversaria a ristoro delle spese sostenute in occasione della gara non disputata;
- c) il rinvio degli atti all'ente organizzatore per il recupero della gara non disputata. Il recupero della gara dovrà avvenire entro e non oltre i 2 giorni successivi alla data della decisione del giudice, fatta salva l'eventuale indisponibilità dell'impianto di gara.

Se la squadra che non si è presentata in pista senza accertate cause di forza maggiore reitera tale comportamento in occasione del recupero della gara non disputata o di una successiva gara (vale a dire nel caso in cui sommasse due mancate dispute di gara) subirà la sconfitta a tavolino per 0-10, senza alcun punto di penalizzazione in classifica. L'ammenda prevista dall'art. 1.4 delle Norme Organizzative Unificate per la mancata presentazione in pista non si applica. L'indennizzo per la rinuncia a gara si applica solo se la rinuncia non viene comunicata con almeno 48 ore prima dell'inizio dell'incontro.

In occasione di una manifestazione a concentramento, la mancata disputa della gara viene considerata unica, indipendentemente dal numero di partite non disputate; in questo caso, la squadra è immediatamente estromessa dalla competizione senza ulteriori conseguenze a condizione che non ci siano precedenti simili nel corso della stagione. Nel caso in cui la squadra avesse già accumulato una precedente mancata disputa di una gara, si applicano le norme previste dall'art. 16 del presente regolamento.



Il Segretario Generale
Angelo Lezzi